



**Città di  
Paderno Dugnano**

AU 3/B

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

settore Pianificazione del Territorio  
segreteria.territorio@comune.paderno-dugnano.mi.it

Responsabile procedimento: Michele Battel

Autore: Battel Michele

PROTOCOLLO N. 62818 DEL 16.12.2013

(Classificazione: tit. 6 cl. 3 fascicolo 15 )

**Al Sig. VICESINDACO  
Gianluca Bogani  
Sede**

**o g g e t t o :** Relazione su interrogazione prot.n. 60385 del 03/12/2013 presentata dai Consiglieri Roberto Ranzenigo e Gianfranco Massetti del gruppo Partito Democratico ad oggetto: " Installazione antenna di telecomunicazione.

Nel merito dell'interrogazione presentata e nei limiti di quanto di competenza si relaziona quanto segue:

La città di Paderno Dugnano dispone sul territorio comunale di 14 impianti di telefonia di cui 7 su aree di proprietà privata e 7 di proprietà pubblica.

L'installazione di questi impianti si è succeduta nel tempo con le prime realizzazioni di cui si ha riscontro fin dal 1999.

Dal 2009, questa amministrazione ha autorizzato:

- La ricollocazione dell'impianto in area privata relativamente al sito identificato con il n. 1 (autorizzazione rilasciata il 10/06/2010);
- la collocazione di nuovo impianto in area pubblica del sito identificato con il n. 11 (autorizzazione rilasciata il 27/06/2013)

L'antenna di telecomunicazione oggetto dell'interrogazione è relativa all'individuazione, in via permanente di un impianto in sostituzione di quello provvisorio (sito n. 8) realizzato a fine 2001 in via Pasubio, all'altezza dell'ingresso dell'ambito industriale ILVA. Tale provvisorietà verrà poi riconfermata anche nel 2008.

Nel corso del 2012 l'operatore WIND ha individuato nell'area di proprietà privata sita in via Magretti, il sito idoneo al posizionamento dell'impianto.

Lo stesso ha conseguentemente provveduto a formalizzare una istanza di autorizzazione ai sensi degli art. 86 e 87 del D.Lgs. 259/2003, presentata in data 28.12.2012.

L'autorizzazione, a seguito delle verifiche di istruttoria, è stata rilasciata con prot. n. 34583 in data 27 giugno 2013.

Il regolamento comunale citato nell'interrogazione è quello oggetto di delibera di Consiglio comunale n.100/99 (e successive modifiche, con le ulteriori deliberazioni nn. 132/99 e 51/2005), "Regolamento per l'installazione di impianti fissi per la radiofrequenza (radiodiffusione e radiocomunicazione)", in esecuzione dei principi contenuti nelle disposizioni legislative di cui alla L.249/1997 e al D.M.381/98.

Va comunque fatto rilevare che l'evoluzione relativa alla normativa di settore ( D.Lgs. 259/2003 e le successive modifiche intervenute) individua come illegittime tutte le forme di divieto generalizzato riferite al posizionamento delle antenne, spingendo per la massima diffusione degli impianti e prevedendo che le infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione vengano ricondotte nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria;

Riscontrato, inoltre, che la portata di carattere liberalizzatorio delle norme statali, trova poi conferma interpretativa costante nelle decisioni che il giudice amministrativo ha, anche di recente, assunto, in cui si esclude - in via consolidata e unanime - che i Comuni possano introdurre divieti generalizzati in materia di installazione delle stazioni radio base, o fissare misure che, pur essendo di natura tipicamente urbanistica (distanze, altezze, quote, ecc.), non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela dai rischi dell'elettromagnetismo che rientra nelle esclusive attribuzioni statali (cfr. tra le molte, sentenza n.35/2012 TAR Lombardia, sentenza n.44/2013 Consiglio di Stato, sentenza n.893/2012 TAR Calabria, sentenza n.1984/2012 TAR Puglia, sentenza n.261/2013 TAR Lombardia);

Dato atto di ciò si rileva:

- che il "Regolamento Comunale per l'installazione di impianti fissi per la radiofrequenza (radiodiffusione e radiocomunicazione)" pone limitazioni alle citate installazioni in evidente contrasto con le disposizioni nazionali vigenti;
- che questo Comune è incorso, nel 2004 e nel 2008, in contenziosi conseguenti ad azioni inibitorie all'installazione di impianti di telefonia; contenziosi risoltisi con condanna per il Comune nel primo caso e con atto transattivo nel secondo;

In conseguenza di ciò i sopra citati articoli del "Regolamento Comunale per l'installazione di impianti fissi per la radiofrequenza (radiodiffusione e radiocomunicazione)" sono da ritenere abrogati implicitamente dalla normativa intervenuta, di rango superiore e, comunque, devono essere disapplicati, nelle more delle necessarie modifiche da apportare al testo vigente, al fine di non esporre questo ente al rischio di nuovi contenziosi;

All'amministrazione resta la possibilità, in base alle necessità manifestate dagli operatori in relazione ai loro piani di sviluppo, di individuare la localizzazione degli impianti sul territorio comunale, ma tale localizzazione, per effetto di quanto sopra esposto, non è vincolante.

Peraltro il Settore Pianificazione del territorio, considerata l'evoluzione normativa in atto, ha fissato quale proprio obiettivo di PEG, anno 2013, la revisione complessiva dell'attuale Regolamento.

Nel merito del sito oggetto di interrogazione, stante la sussistenza di una autorizzazione comunque legittimamente rilasciata, questa amministrazione ha promosso degli incontri con l'operatore WIND al fine di individuare una diversa collocazione, in aree di proprietà comunale.

Considerata la impossibilità di inibire scelte localizzative comunque individuate dagli operatori e valutando la necessità di favorire un fattivo confronto con gli stessi al fine di promuovere la realizzazione di impianti di telefonia in siti coerenti con le scelte localizzative effettuate, si è stabilita, quale azione utile allo scopo, la determinazione di un canone concordato.

Nel caso in ispecie, a seguito di approfondite verifiche effettuate in concerto con tecnici della WIND, si è individuata una nuova e diversa collocazione per la posa dell'impianto.

Il sito individuato, posto nei pressi dell'attuale collocazione provvisoria ma piu in prossimità della passerella ciclopedonale di via Pasubio e su area di certa proprietà comunale, si ritiene abbia caratteristiche tali da garantire un basso impatto tra le residenze di prossimità.

Sono in corso di perfezionamento gli atti utili a formalizzare tale individuazione.

Con tale ricollocazione gli impianti in area pubblica diventano 8 mentre quelli in area privata si riducono a 6.



SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
IL DIRETTORE DI SETTORE  
michele giovanni battel architetto